REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1977

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, determinati paesi terzi e organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :				
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77			
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77 (Programma 1977)			
2. Beneficiario	Repubblica unita di Tanzania		Repubblica delle Filippine	
3. Paese di destinazione				
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t	1 000 t	1 450 t	1 300 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco		belga	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento			
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	immagazzinato dall'organismo d'intervento dopo il 1° gennaio 1976			
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Non enriched / Gift of the European Economic Community to Tanzania »		« Skimmed-milk powder / Non enriched / Gift of the European Economic Community to the Philippines »	
9. Termine di consegna	dopo il 15 e prima del 31 dicembre 1977	dopo il 15 e prima del 31 gennaio 1978	dopo il 15 e prima del 31 dicembre 1977	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco della Comunità		porto d'imbarco di Anversa, di Amburgo, di Havre o di Rotterdam, a scelta dell'offerente e da determinare nell'offerta	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	—	—	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara			
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	7 novembre 1977			

Designazione della partita	E	F	G	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati :					
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77				(CEE) n. 1298/76
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77 (programma 1977)				(CEE) n. 2018/76 (programma 1976)
2. Beneficiario	Repubblica araba d'Egitto				Caritas 30 t : Repubblica di Djibouti 50 t : Tanzania 50 t : Pakistan
3. Paese di destinazione					
4. Quantitativo totale della partita	2 000 t	2 000 t	3 000 t	3 000 t	130 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	francese		tedesco		olandese
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento				acquisto sul mercato
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	immagazzinato dall'organismo d'intervento dopo il 1° gennaio 1976				tenore vitamine A : 5 000 u.i./100 g minimo tenore vitamine D : 500 u.i./100 g minimo indicare chiaramente sui sacchi la data di fabbricazione
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Non enriched / Gift of the European Economic Community to Egypt »				30 t : « Lait écrémé en poudre / Enrichi en vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite / Caritas / 1409 / Djibouti » 50 t : « Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / For free distribution in Tanzania / Cathwell / 2107 A / Dar-es-Salaam » 50 t : « Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / For free distribution in Pakistan / Cathwell / 1108 / Karachi »
9. Termine di consegna	dopo il 15 e prima del 31 dicembre 1977		dopo il 10 e prima del 25 febbraio 1978	dopo il 10 e prima del 25 marzo 1978	dopo il 15 novembre e prima del 15 dicembre 1977
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco della Comunità				porto d'imbarco di Rotterdam
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	—	—	—	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara				trattativa privata
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	7 novembre 1977				—

Designazione della partita	K	L	M	N	O
1. Regolamenti del Consiglio applicati : a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 1298/76 (CEE) n. 2018/76 (programma 1976)			(CEE) n. 1766/77 (CEE) n. 1767/77 (programma 1977)	
2. Beneficiario	Repubblica del Bangladesh			Repubblica dello Zambia	
3. Paese di destinazione					
4. Quantitativo totale della partita	300 t	3 000 t (5)	3 000 t (5)	500 t	400 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12				
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato CEE				
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	tenore vitamine A : 5 000 u.i. 100 g minimo tenore vitamine D : 500 u.i. 100 g minimo indicare chiaramente sui sacchi la data di fabbricazione				
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Vitamins enriched / Gift of the European Economic Community to Bangladesh »			« Skimmed-milk powder / Vitamins enriched / Gift of the European Economic Community to Zambia / For free distribution »	
9. Termine di consegna	imbarco non oltre il 15 gennaio 1978		imbarco dopo il 10 e prima del 25 febbraio 1978	imbarco non oltre il 15 gennaio 1978	
10. Fase e luogo di consegna	porto di sbarco Chittagong (stiva della nave) (6)			porto di sbarco Dar-es-Salaam (stiva della nave) (6)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	Controller of Movement and storage, Ministry of Food, Chittagong			Zambia High Commission P.O. Box 2525 Dar-es-Salaam	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara				
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	7 novembre 1977				

Designazione della partita	P
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77 (programma 1977)
2. Beneficiario	Giordania
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	1 500 t (5)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato CEE
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	tenore vitamine A : 5 000 u.i./100 g minimo tenore vitamine D : 500 u.i./100 g minimo indicare chiaramente sui sacchi la data di fabbricazione
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to the H.K. Jordan / For free distribution »
9. Termine di consegna	imbarco dopo il 15 e prima del 31 gennaio 1978
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco della Comunità
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	7 novembre 1977

Note

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella GU n. C 95 del 19. 4. 1977, pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati, qualora, secondo il punto 12, si debba procedere ad una gara.

(2) Qualora la merce provenga da scorte d'intervento, verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, un bando complementare indicante i magazzini nei quali si trova il prodotto.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 [vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77].

(4) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » [vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77].

(5) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t [vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77].

(6) Qualora lo scarico al porto di sbarco sia effettuato sotto il controllo di una società di sorveglianza riconosciuta dal paese beneficiario, l'organismo d'intervento può accettare, in sostituzione del documento giustificativo di cui all'articolo 21, lettera a), del regolamento (CEE) n. 303/77, una verifica effettuata da detta società di sorveglianza, che certifica che i quantitativi in questione sono stati consegnati « porto di sbarco (stiva della nave) » e scaricati in detto porto.